



## Prime indicazioni sulle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 (nota n. 530/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Con la Nota n. 530 del 21 marzo 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di tirocini contenute nella Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021).

In attesa che vengano definite le linee guida in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, recepite nelle legislazioni regionali, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali, alle quali si aggiungono alcuni precetti contenuti nella Legge di Bilancio che sono considerati già vigenti.

### **Indennità di partecipazione congrua**

Nonostante l'abrogazione dell'art. 1, commi 34-36, della L. n. 92/2012, in forza dell'art. 1, comma 721 lett. b), della legge di bilancio 2022, permane il principio del **riconoscimento di una congrua indennità**; pertanto, con l'abrogazione dell'art. 1, comma 35, della L. n. 92/2012, relativa alla sanzione applicabile in caso di mancata corresponsione dell'indennità, non si è venuto a creare un vacuum normativo dal momento che trova immediata applicazione l'art. 1, comma 722, a norma del quale

*la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.*



## Ricorso fraudolento al tirocinio

L'art. 1, comma 723, stabilisce che

*Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.*

Si tratta di una sanzione penale che trova immediata applicazione e rispetto alla quale il personale ispettivo, nel valutare l'uso scorretto del tirocinio, segnatamente la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, farà riferimento alle normative regionali in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 8/2018.

È riconosciuta in capo al tirocinante la possibilità di domandare il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

## Comunicazione obbligatoria

L'art. 1, comma 724, prevede che

*i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.*

Tale disposizione, in linea con l'orientamento affermatosi negli anni, trova applicazione esclusivamente nel caso dei tirocini extracurricolari.

## Obblighi di sicurezza

L'art. 1, comma 725, interviene sugli obblighi di sicurezza stabilendo che

*il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

Si tratta di una disposizione che con l'inciso *integrale* rafforza ulteriormente quanto già previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, che determina in favore del tirocinante l'applicazione delle medesime tutele previste per il personale dipendente.